



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visti** gli artt. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108 (funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 intitolato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n.59";
- Vista** la legge regionale del 16 dicembre 2008 n.19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti";
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19";
- Vista** la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 14 rubricato "Potere sostitutivo";
- Visto** il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 16 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'art. 24 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione n. 531 del 4 luglio 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I n. 27 del 6 luglio 2012, approvativo del Piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale;
- Visto** l'art. 45 comma 6 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;
- Visto** l'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
- Visto** l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 - Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;



- Considerato** che l'art. 19, comma 2 *bis*, della legge regionale n.9/2010, prevede: "(...) *le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...)*";
- Considerato** che l'art. 19, comma 12, della legge regionale n.9 del 8 aprile 2010 e s.m.i. prevede: "*Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art.15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite*";
- Tenuto conto** che ad oggi, nonostante gli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii, non sono state ultimate, da parte degli enti locali ordinariamente competenti, le procedure previste dalla stessa legge e pertanto non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- Considerato** che l'impossibilità di proseguire con l'attuale modello gestionale comporterebbe, in alcune aree del territorio ad oggi non in grado autonomamente di assicurare i servizi, rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;
- Considerata** l'urgente ed imprescindibile necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla urgente definizione delle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010;
- Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/RIF del 27 Settembre 2013;
- Considerato** che l'art. 2 della Ordinanza n. 8/RIF/2013 dispone "*In ciascun territorio ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità nomina, tra il personale in servizio presso la Regione, (...), un Commissario straordinario che procederà, qualora a ciò non provvedano gli enti ordinariamente competenti, ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dalle Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 - Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013*";
- Considerato** che l'art. 3 della Ordinanza n. 8/RIF/2013 dispone "*Nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, nelle more del definitivo*



D.A. N. 1674/DAR del 1 OTT. 2013

trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013, i Commissari straordinari di cui al precedente art. 2, garantiscono la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni”;

- Considerato** che l'art. 4 Ordinanza n. 8/RIF/2013 dispone *“Nel caso in cui il servizio sia gestito dai Consorzi o Società d'Ambito o dai Comuni mediante esternalizzazione a terzi, il Commissario straordinario dovrà verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli artt. 7 e 19 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013. Per gli impianti attualmente gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito, nonché per le relative autorizzazioni, trovano applicazione le disposizioni dettate all'art. 3 della presente ordinanza”;*
- Visto** il Decreto Assessoriale n. 1648 del 27 settembre 2013 con cui è stato nominato Commissario straordinario presso l'ATO RG 1 il Dott. Michelangelo Landro;
- Considerato** che il Dott. Michelangelo Landro è stato nominato Commissario straordinario presso altri ATO;
- Considerato** che la situazione dell'ATO RG 1 è particolarmente complessa;
- Ritenuto** opportuno affiancare l'attività del Commissario straordinario Dott. Michelangelo Landro con un altro Commissario;
- Visti** i requisiti professionali del Dott. Fabrizio Failla, funzionario del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
- Ritenuto** di dovere dare esecuzione all'Ordinanza;

DECRETA

Art. 1 (nomina)

Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Fabrizio Failla, Commissario Straordinario per l'espletamento delle funzioni previste dall'ordinanza n. 8/RIF del 27 settembre 2013 nel territorio ricompreso nell'attuale Ambito territoriale ottimale denominato “ATO RG 1”,



Art. 2
(funzioni)

Il Commissario Straordinario dovrà procedere, qualora a ciò non abbiano provveduto gli enti ordinariamente competenti, all'adozione degli atti necessari per effettuare il passaggio delle competenze alle S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto prescritto dalle Direttive emanate da questo Assessorato in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013.

Art. 3
(compiti)

Il Commissario straordinario, in caso di pregressa gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o società d'ambito, dovrà, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi normativa regionale vigente e qualora la SRR o i comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013, garantire la continuità del servizio in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio identificato di cui all'art. 1 avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni.

Il Commissario straordinario, in caso di pregressa esternalizzazione del servizio a terzi, dovrà verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli artt. 7 e 19 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013. Per gli impianti e le relative autorizzazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo.

In esito alla predetta attività dovrà essere predisposta apposita relazione quindicinale da inviare all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la quale il Commissario straordinario riferirà anche in ordine alla mancata realizzazione da parte degli enti competenti degli adempimenti previsti dalla legge e necessari per il passaggio delle competenze relative alla gestione del servizio ai soggetti individuati dalla legge regionale n. 9/2010 che provvederà, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione alle autorità competenti.

L'attività del Commissario straordinario dovrà essere raccordata con il Gruppo di coordinamento costituito presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Art.4
(oneri)

Gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.

In caso di mancata corresponsione di detti oneri, il Commissario straordinario potrà attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali non vincolati destinati ai suddetti enti locali secondo quanto previsto nell'Ordinanza.



Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

D.A. N. ¹⁶⁷⁶ /DAR del 1 OTT. 2013

Art. 5
(indennità)

Al Commissario Straordinario spetta un'indennità non superiore a quella prevista per i Commissari nominati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 che è posta a carico degli Enti interessati secondo le quote di compartecipazione al Consorzio o Società d'Ambito.

Art. 6
(disposizioni finali)

Il presente Decreto sarà notificato al Commissario straordinario identificato all'art. 1 nonché all'ATO RGI Ragusa Ambiente S.p.A. ed ai comuni soci.

Il Dirigente Generale
(Dott. *Masco Lupo*)

Assessore
(Dott. *Nicolò Marino*)